



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2011/0389(COD)**

13.3.2013

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati  
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

Relatore per parere: Kay Swinburne

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Considerando 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p><i>(2) Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico, determinata dalla portata e dalle dimensioni delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, la credibilità dei bilanci presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile necessita di essere rafforzata. Pertanto, nel regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX], sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE. Di conseguenza, occorre sopprimere le disposizioni speciali che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE in modo che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico siano disciplinate dal regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX].</i></p>	<p><i>soppresso</i></p>

#### *Motivazione*

*Un regolamento dell'UE non rappresenta il tipo di normativa più adatto, segnatamente in considerazione del carattere fortemente dettagliato e incisivo della proposta della Commissione. Si tratta di un approccio unico valido per tutti che non tiene conto della natura dei diversi sistemi di governo societario presenti nell'UE e che abbasserebbe gli standard di governo societario in alcuni Stati membri.*

**Emendamento 2**  
**Proposta di direttiva**

**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

*Emendamento*

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti ***o diritti di proprietà*** in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**

**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata.

*Emendamento*

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata. ***Occorre altresì tenere conto del fatto che sia le piccole che le medie imprese possono avere dimensioni diverse e che, inoltre, le loro operazioni variano in termini di complessità.***

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la **protezione** degli investitori **nel** bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

*Emendamento*

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la **fiducia** degli investitori **nella veridicità e nella correttezza del** bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

***b) prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 10

*Testo della Commissione*

10. "autorità competenti": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione

*Emendamento*

10. "autorità competenti **o organismi designati dalla legge**": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei

contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;

revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

#### *Emendamento*

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ***ad esclusione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*) e dei fondi di investimento alternativi UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*)***;

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(\*);

#### *Emendamento*

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), ***ad esclusione degli enti creditizi che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi***

*dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14),  
della direttiva 2004/39/CE, a meno che il  
valore totale dei loro beni superi i 30  
miliardi di EUR;*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) i fondi di investimento alternativi (FIA)  
UE quali definiti nell'articolo 4,  
paragrafo 1, lettera k), della direttiva  
2011/61/UE del Parlamento europeo e del  
Consiglio(\*\*\*\*\*);*

*soppresso*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera h

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h) gli organismi di investimento collettivo  
in valori mobiliari (OICVM) quali definiti  
nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva  
2009/65/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio(\*\*\*\*\*);*

*soppresso*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) il secondo comma è soppresso;*

*soppresso*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 10**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10. All'articolo 21, il paragrafo 2 è  
soppresso.**

**soppresso**

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente **e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.**

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente **prendano tutte le misure necessarie per far sì che l'indipendenza non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, economici, lavorativi o di altra natura che coinvolgano il revisore legale, l'impresa di revisione contabile legale, le sue imprese e reti affiliate, nonché ogni altra persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale.**

*Motivazione*

*Anche se i requisiti per le revisioni legali degli enti di interesse pubblico sono più ampi, le norme di base concernenti l'indipendenza devono essere identiche. L'emendamento armonizza pertanto l'articolo sull'indipendenza contenuto nella direttiva con l'articolo corrispondente modificato contenuto nel regolamento sugli EIP.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri **prescrivono** che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali, ***nella misura in cui tali principi siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e dal regolamento XX/XX.***

*Emendamento*

Gli Stati membri **possono prescrivere** che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i principi di revisione internazionali.

*Motivazione*

*Il contenuto dei principi di revisione internazionali (ISA) è molto generico, ambiguo e spesso in contraddizione con la legislazione degli Stati membri. Nel tentare di porre in atto tali principi la Commissione ha incontrato delle difficoltà, le stesse che incontrerebbero gli Stati membri se gli ISA fossero norme vincolanti. Per evitare ciò, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se applicare o meno gli ISA.*

**Emendamento 15**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2006/43/CE  
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono **imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi ai** principi di revisione internazionali ***solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure o requisiti di revisione siano conformi alle condizioni seguenti:***

*Emendamento*

Gli Stati membri possono **altresì prevedere disposizioni più dettagliate sull'applicazione dei** principi di revisione internazionali.

*Motivazione*

*Il contenuto dei principi di revisione internazionali (ISA) è molto generico, ambiguo e spesso in contraddizione con la legislazione degli Stati membri. Nel tentare di porre in atto tali principi la Commissione ha incontrato delle difficoltà, le stesse che incontrerebbero gli Stati membri se gli ISA fossero norme vincolanti. Per evitare ciò, gli Stati membri dovrebbero*

*poter scegliere se applicare o meno gli ISA.*

**Emendamento 16**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2006/43/CE  
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese;*

*soppresso*

**Emendamento 17**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2006/43/CE  
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) sono nell'interesse generale dell'Unione.*

*soppresso*

**Emendamento 18**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva 2006/43/CE  
Articolo 26 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale

potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA *dall'IFAC*, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA *dallo IASB*, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. *Alle persone interne alla professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.*

#### *Emendamento*

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 16**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 bis – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri informano la Commissione, *l'AESFEM* e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.

**Emendamento 21**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 20**  
Direttiva 2006/43/CE  
Articolo 43 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri *possono richiedere* agli organismi professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata dei principi di revisione alle medie imprese.

*Emendamento*

Gli Stati membri *richiedono* agli organismi professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata dei principi di revisione alle medie imprese.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 13.12.2011	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 13.12.2011	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Kay Swinburne 25.10.2011	
<b>Esame in commissione</b>	15.10.2012	19.11.2012
<b>Approvazione</b>	11.3.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 29	-: 18
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in 't Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka	